

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E  
ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO  
DELLE OBBLIGAZIONI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.  
DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO TIP 2014 – 2020"

EMITTENTE

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.



TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A

Nota Informativa depositata presso Consob in data 3 aprile 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione, con nota del 3 aprile 2014, protocollo n. 0026772/14.

Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 3 aprile 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione, con nota del 3 aprile 2014, protocollo n. 0026772/14.

Nota di Sintesi depositata presso Consob in data 3 aprile 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione, con nota del 3 aprile 2014, protocollo n. 0026772/14.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione ed alla Nota di Sintesi.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono disponibili sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e su quello dell'Emittente ([www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*").

Copia cartacea della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e del Documento di Registrazione può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente (Via Pontaccio, n. 10, Milano).

## INDICE

INDICE.....	2
DEFINIZIONI .....	4
CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI .....	8
1.1 Persone responsabili della Nota Informativa .....	8
1.2 Dichiarazioni di responsabilità.....	8
CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO .....	9
2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI .....	9
2.1.1 <i>Rischi connessi alle caratteristiche delle Obbligazioni oggetto di Offerta.....</i>	9
2.1.2 <i>Rischio di mercato e di tasso.....</i>	10
2.1.3 <i>Rischio di liquidità.....</i>	10
2.1.4 <i>Rischio di credito nei confronti dell'Emittente .....</i>	11
2.1.5 <i>Rischio connesso all'assenza di rating relativo all'Emittente e delle Obbligazioni.....</i>	11
2.1.6 <i>Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni.....</i>	11
2.1.7 <i>Rischi connessi alle limitazioni rivenienti dalla normativa fiscale sulla deducibilità degli interessi passivi, inclusi quelli relativi alle Obbligazioni.....</i>	12
2.1.8 <i>Rischio connesso alla natura delle Obbligazioni e all'assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni .....</i>	13
2.1.9 <i>Rischi connessi agli obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito .....</i>	13
2.1.10 <i>Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta .....</i>	14
2.1.11 <i>Rischi connessi all'assenza di un consorzio di garanzia.....</i>	14
2.1.12 <i>Conflitti di interesse .....</i>	15
2.1.13 <i>Modalità di distribuzione delle Obbligazioni sul MOT.....</i>	15
CAPITOLO III - INFORMAZIONI ESSENZIALI .....	16
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta .....	16
3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi .....	16
CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE .....	17
4.1 Ammontare delle Obbligazioni offerte .....	17
4.2 Descrizione delle Obbligazioni .....	17
4.3 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse .....	18
4.4 Caratteristiche delle Obbligazioni .....	19
4.5 Valuta di emissione delle Obbligazioni.....	19
4.6 <i>Ranking</i> delle Obbligazioni.....	19
4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni .....	19
4.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare .....	20
4.9 Data di Scadenza del Prestito e procedure di rimborso .....	20
4.10 Tasso di rendimento .....	22
4.11 Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune .....	24
4.12 Delibere e autorizzazioni relative alle Obbligazioni .....	25

4.13	Data prevista di emissione .....	26
4.14	Restrizioni alla libera trasferibilità dei titoli .....	26
4.15	Regime fiscale .....	26
<b>CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA .....</b>		<b>35</b>
5.1	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta .....	35
5.1.1	<i>Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata.....</i>	35
5.1.2	<i>Ammontare complessivo dell'Offerta .....</i>	35
5.1.3	<i>Periodo di validità dell'Offerta.....</i>	35
5.1.4	<i>Modalità di adesione all'Offerta .....</i>	36
5.1.5	<i>Revoca dell'adesione.....</i>	38
5.1.6	<i>Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni .....</i>	38
5.1.7	<i>Pubblicazione dei risultati dell'Offerta.....</i>	38
5.2	Piano di assegnazione.....	39
5.2.1	<i>Categorie di investitori potenziali ai quali le obbligazioni sono offerte e mercati.....</i>	39
5.2.2	<i>Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione .....</i>	39
5.2.2.1	<i>Quantitativi dell'Offerta.....</i>	39
5.2.2.2	<i>Metodi di assegnazione .....</i>	39
5.2.2.3	<i>Trattamento preferenziale.....</i>	39
5.2.2.4	<i>Sottoscrizioni multiple .....</i>	39
5.3	Prezzo di Offerta .....	40
5.4	Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione .....	40
5.5	Collocamento e sottoscrizione .....	40
<b>CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE .....</b>		<b>41</b>
6.1	Domanda di ammissione alle negoziazioni.....	41
6.2	Altri mercati regolamentati .....	41
6.3	Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario .....	41
<b>CAPITOLO VII - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>		<b>42</b>
7.1	Consulenti legati all'emissione .....	42
7.2	Indicazione di informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.....	42
7.3	Pareri o relazioni redatte da esperti .....	42
7.4	Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti .....	42
7.5	<i>Rating.....</i>	42

## DEFINIZIONI

Si riporta, di seguito, un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno della presente nota informativa (la "Nota Informativa"). Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

<b>Altri Paesi</b>	Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.
<b>Credit Spread</b>	È la differenza tra il rendimento annuo lordo a scadenza delle Obbligazioni ed il tasso di riferimento del mercato con pari scadenza.
<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di pubblicazione della Nota Informativa.
<b>Data di Emissione</b>	La data di emissione delle Obbligazioni.
<b>Data di Godimento del Prestito ovvero Data di Godimento</b>	La data coincidente con la Data di Emissione e con la Data di Pagamento a partire dalla quale le Obbligazioni maturano il diritto al pagamento degli interessi, nonché all'esercizio dei diritti a esse collegati, corrispondente al 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta, fermo restando quanto previsto in caso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta o proroga del Periodo di Offerta.
<b>Data di Pagamento</b>	La data del pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, coincidente con la Data di Emissione e la Data di Godimento del Prestito, corrispondente al 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta, fermo restando quanto previsto in caso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta o proroga del Periodo di Offerta.

<b>Documento di Registrazione</b>	Il documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la Consob in data 3 aprile 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0026772/14 del 3 aprile 2014.
<b>Emittente <i>ovvero</i> TIP <i>ovvero</i> Società</b>	Tamburi Investment Partners S.p.A. con sede legale in Milano, Via Pontaccio, n. 10, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10869270156, REA di Milano n. 1414467.
<b>Giorno Lavorativo</b>	Un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana di volta in volta vigente.
<b>Gruppo <i>ovvero</i> Gruppo TIP</b>	Collettivamente, TIP e le società che rientrano nel suo perimetro di consolidamento alle rispettive date di riferimento.
<b>IAS/IFRS</b>	Tutti gli <i>International Financial Reporting Standards (IFRS)</i> , gli <i>International Accounting Standards (IAS)</i> e tutte le interpretazioni dell' <i>International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)</i> precedentemente denominato <i>Standing Interpretations Committee (SIC)</i> .
<b>Intermediari Autorizzati o Intermediari Aderenti</b>	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
<b>Investitori Qualificati</b>	Gli investitori qualificati come definiti all'articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti (come infra definito), (fatta eccezione: (i) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; (ii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi; e (iii) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415).
<b>ISIN</b>	<i>International Security Identification Number.</i>
<b>Istruzioni di Borsa</b>	Le Istruzioni al Regolamento di Borsa in

	vigore alla Data della Nota Informativa.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>MOT</b>	Il Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi depositata presso la Consob in data 3 aprile 2014 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 3 aprile 2014 protocollo n. 0026772/14.
<b>Nota Informativa</b>	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
<b>Obbligazioni</b>	Le obbligazioni del Prestito (come <i>infra</i> definito), emesse da TIP, oggetto di Offerta (come <i>infra</i> definita).
<b>Obbligazionisti</b>	I portatori delle Obbligazioni del Prestito.
<b>Offerta</b>	L'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni effettuata ai sensi della Nota Informativa.
<b>Operatore Incaricato</b>	Equita SIM S.p.A. in qualità di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3. del Regolamento di Borsa.
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo di adesione all'Offerta compreso tra il 7 aprile 2014 e il 16 aprile 2014 (inclusi), salvo proroga o chiusura anticipata come indicato nel Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.
<b>Prestito Obbligazionario o Prestito</b>	Il prestito obbligazionario a tasso fisso denominato "Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020" emesso dall'Emittente.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo di offerta delle Obbligazioni nell'ambito dell'Offerta, compreso in un intervallo tra il 99% e il 100% del valore nominale delle Obbligazioni.
<b>Regolamento 809/2004/CE</b>	Il Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante

	<p>modalità di esecuzione della Direttiva Prospetti per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal Regolamento Delegato 486/2012/UE della Commissione del 30 marzo 2012.</p>
<p><b>Regolamento del Prestito o Regolamento del Prestito Obbligazionario</b></p>	<p>Il regolamento del Prestito Obbligazionario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 27 marzo 2014 e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.tipspa.it">www.tipspa.it</a>, nell'area dedicata "<i>Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020</i>", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.</p>
<p><b>Regolamento di Borsa</b></p>	<p>Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana e vigente alla Data della Nota Informativa.</p>
<p><b>Regolamento Emittenti</b></p>	<p>Il Regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971, in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.</p>
<p><b>Responsabile del Collocamento</b></p>	<p>Equita SIM S.p.A.</p>
<p><b>Statuto dell'Emittente o Statuto</b></p>	<p>Lo statuto sociale di TIP in vigore alla Data della Nota Informativa.</p>
<p><b>TUF</b></p>	<p>Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>", come successivamente modificato e integrato.</p>

## **CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Persone responsabili della Nota Informativa**

Tamburi Investments Partners S.p.A., con sede in Milano, Via Pontaccio, n. 10, in qualità di Emittente, assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella Nota Informativa.

### **1.2 Dichiarazioni di responsabilità**

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Consob in data 3 aprile 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte di Consob, con nota del 3 aprile 2014, protocollo n. 0026772/14.

Tamburi Investments Partners S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



**CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO****2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI**

L'Offerta descritta nella Nota Informativa presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono inoltre invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo e ai settori di attività in cui gli stessi operano, descritti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nella Nota Informativa, nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi, ivi compresi i documenti inclusi mediante riferimento e i documenti a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui al Capitolo XVII del Documento di Registrazione.

**2.1.1 Rischi connessi alle caratteristiche delle Obbligazioni oggetto di Offerta**

L'Offerta consiste in un'offerta di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di minimo n. 50.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (il "**Quantitativo Offerto Minimo**") e massimo n. 100.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (il "**Quantitativo Offerto Massimo**"), per un valore nominale complessivo compreso tra euro 50.000.000 e euro 100.000.000. Pertanto, al momento dell'adesione, l'investitore non conoscerà l'ammontare complessivo definitivo del Prestito a servizio dell'Offerta, che sarà reso noto mediante diffusione entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Si segnala che, qualora le proposte di acquisto fossero inferiori al Quantitativo Offerto Minimo, l'Offerta sarà ritirata, fatta salva la facoltà dell'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, di non offrire integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta.

Il tasso fisso nominale annuo lordo è pari al 4,75% (il "**Tasso di Interesse Nominale**"); il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni sarà compreso in un intervallo tra il 99,00% e il 100,00% del loro valore nominale.

Il Prezzo di Offerta sarà determinato, senza l'utilizzo di uno specifico parametro di riferimento, al termine del Periodo di Offerta, in dipendenza delle condizioni di mercato, in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile (si veda la tabella contenuta nel successivo Paragrafo 4.10), sebbene i rendimenti di tali obbligazioni siano scarsamente comparabili con quello delle Obbligazioni dell'Emittente, nonché sulla base delle eventuali indicazioni di prezzo pervenute da parte di investitori qualificati.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza sarà pertanto determinato in base al Tasso di Interesse Nominale e al Prezzo di Offerta, quest'ultimo definito al termine del Periodo di Offerta e sarà reso noto mediante diffusione, entro il 5 (quinto) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito*

*Obbligazionario TIP 2014 – 2020'*, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Pertanto, al momento dell'adesione, l'investitore non conoscerà l'esatto tasso rendimento annuo lordo a scadenza, ancorché il suddetto tasso non potrà essere inferiore al 4,75%, ossia il tasso di rendimento annuo lordo a scadenza minimo delle Obbligazioni, calcolato (i) sulla base del Tasso di Interesse Nominale e (ii) con un Prezzo di Offerta massimo pari al 100% del valore nominale.

Si evidenzia, che non avendo l'Emittente un titolo obbligazionario *plain vanilla* a tasso fisso di propria emissione (c.d. titolo *benchmark*) quotato, non è possibile determinare un *credit spread* che faccia percepire all'investitore la rischiosità delle Obbligazioni.

### **2.1.2 Rischio di mercato e di tasso**

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrà differire dal valore nominale o dal Prezzo di Offerta delle stesse poiché subisce l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, tra cui il tasso di interesse delle Obbligazioni rispetto al tasso di interesse di obbligazioni comparabili e la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato.

A fronte di un aumento dei tassi di interesse, è verosimile attendersi una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, è verosimile attendersi un rialzo del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Offerta o al valore nominale e, pertanto, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso, ovvero significativamente inferiore, a quello corrente al momento della sottoscrizione, ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

### **2.1.3 Rischio di liquidità**

Le Obbligazioni saranno negoziate sul MOT. I titolari delle Obbligazioni avranno in tal caso la possibilità di liquidare il proprio investimento mediante vendita delle stesse su tale mercato di quotazione.

In data 31 marzo 2014 Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento n. 7859 di ammissione a quotazione delle Obbligazioni.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta, previa verifica dei risultati dell'Offerta, da Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Borsa e resa nota con specifico avviso diffuso da Borsa Italiana.

Non vi è alcuna garanzia che, a seguito dell'avvio delle negoziazioni di cui al precedente capoverso, venga a esistenza un mercato secondario delle Obbligazioni liquido. In particolare, non vi è garanzia che tale mercato secondario sia un mercato liquido nell'ipotesi in cui la Società, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, si avvalga della facoltà di ridurre il numero totale delle Obbligazioni offerte.

L'Emittente, peraltro, ha nominato Equita SIM S.p.A. quale Specialista in acquisto, ai sensi del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, a supporto della liquidità nelle negoziazioni delle Obbligazioni sul mercato secondario, come meglio indicato nel successivo Paragrafo 6.3 della Nota Informativa a cui si rinvia per maggiori informazioni.

Si segnala che è inoltre prevista la facoltà dell'Emittente di acquistare in ogni momento della vita del Prestito le Obbligazioni al prezzo di mercato o ad un prezzo concordato tra le parti. Le Obbligazioni così acquistate possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente potrebbe avere un impatto anche rilevante sul valore in circolazione e sulla liquidità delle Obbligazioni.

Il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare quale corrispettivo una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro valore nominale ovvero al loro Prezzo di Offerta o di acquisto ovvero al loro valore di mercato ovvero, infine, al valore di mercato di altri titoli di debito aventi caratteristiche similari) pur di trovare una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni.

Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia di investimento, deve tenere in considerazione che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

### ***2.1.4 Rischio di credito nei confronti dell'Emittente***

Aderendo all'Offerta l'aderente riceve Obbligazioni a tasso fisso e diviene pertanto finanziatore dell'Emittente e titolare di un diritto di credito verso lo stesso connesso al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale a scadenza, assumendosi il rischio che l'Emittente divenga insolvente o che, comunque, non sia in grado di adempiere, in caso di grave difficoltà finanziaria o patrimoniale, ai propri obblighi di pagamento.

Inoltre una variazione negativa del merito creditizio dell'Emittente potrebbe comportare la diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni.

### ***2.1.5 Rischio connesso all'assenza di rating relativo all'Emittente e delle Obbligazioni***

Il *rating* attribuito a una società dalle agenzie abilitate costituisce una valutazione della capacità della stessa di assolvere gli impegni finanziari relativi agli strumenti finanziari emessi.

Alla Data della Nota Informativa non è stato assegnato un *rating* all'Emittente o alle Obbligazioni e non è previsto che tale *rating* venga assegnato.

L'assenza di *rating* può rappresentare un rischio per gli investitori in termini di minori informazioni sul grado di solvibilità dell'Emittente alla Data della Nota Informativa e durante la vita del Prestito e potrebbe avere l'effetto di rendere meno liquide le Obbligazioni.

### ***2.1.6 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni***

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei titoli, si basa sulla legislazione attualmente vigente e rimane soggetto a possibili cambiamenti. Gli investitori sono pertanto tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei titoli.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale dei titoli obbligazionari emessi da società quotate. In particolare, gli interessi relativi alle Obbligazioni sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente nella misura del 20%, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive integrazioni e modificazioni. Si evidenzia che nel corso del Consiglio dei Ministri (n. 6 del 2014), tenutosi lo scorso 12 marzo 2014, è emersa l'intenzione del Governo di incrementare, a decorrere dal 1

maggio 2014, la predetta aliquota dal 20% al 26%. Alla data della redazione del presente documento, tuttavia, non risulta ancora approvato alcun Provvedimento a riguardo.

L'imposta sostitutiva non si applica qualora le Obbligazioni siano detenute nell'esercizio di impresa; in tal caso gli interessi concorrono alla determinazione della base imponibile del reddito di impresa. Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, potranno beneficiare del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.

Sarà a carico dei titolari delle Obbligazioni ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovesse essere riferita alle Obbligazioni o alla quale le Obbligazioni ed i relativi redditi vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni rispetto a quelle previste dalla vigente normativa fiscale applicabile, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli Obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

Quale conseguenza di tali fattori, il ricavato dell'eventuale vendita delle Obbligazioni da parte degli investitori prima della scadenza potrebbe variare anche significativamente rispetto al Prezzo di Offerta o al valore nominale delle Obbligazioni.

### ***2.1.7 Rischi connessi alle limitazioni rivenienti dalla normativa fiscale sulla deducibilità degli interessi passivi, inclusi quelli relativi alle Obbligazioni***

L'articolo 96 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato e integrato, delinea in generale le norme in materia di deducibilità degli interessi passivi ai fini dell'imposta sulle società. In particolare, la norma consente la deducibilità fiscale degli interessi passivi sostenuti da una società in ogni anno fiscale fino a concorrenza degli interessi attivi dello stesso anno fiscale. Un'ulteriore deduzione degli interessi passivi che superano tale importo è consentita fino a una soglia del 30% del margine operativo lordo di una società (ovvero il "risultato operativo lordo della gestione caratteristica" o "ROL"), come registrato nel conto economico di tale società. La quantità di ROL non utilizzata per la deduzione dell'importo degli interessi passivi che eccede gli interessi attivi, può essere riportata a nuovo, aumentando la quantità di ROL per i successivi esercizi. Gli interessi passivi non dedotti in un determinato anno fiscale possono essere riportati a nuovo negli esercizi successivi, ed essere dedotti a condizione che, in tali esercizi, l'ammontare degli interessi passivi che eccede gli interessi attivi sia inferiore al 30% del ROL. Norme speciali si applicano alle società che partecipano allo stesso gruppo fiscale, tali norme consentono, in una certa misura e con alcune limitazioni, di compensare gli interessi passivi eccedenti sostenuti da una società italiana in un gruppo consolidato fiscale italiano con il 30% del ROL di altre società appartenenti allo stesso gruppo fiscale (rif. articolo 96, commi 7 e 8, del DPR n. 917/1986).

Sulla base del vigente regime fiscale sopra descritto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di dedurre tutti gli interessi passivi sostenuti in ciascun anno fiscale in Italia, anche in relazione alle Obbligazioni e ad altri debiti, pur potendo riportare a nuovo nel corso degli esercizi successivi le somme indeducibili in un determinato esercizio fiscale. Inoltre, qualsiasi eventuale variazione futura della normativa fiscale applicabile all'Emittente e in vigore alla Data della Nota Informativa e ai sensi della quale è realizzata l'Offerta, potrebbe avere un impatto negativo sulla deducibilità degli interessi passivi, che, a sua volta, potrebbe influenzare negativamente la situazione finanziaria e i risultati operativi dell'Emittente.

**2.1.8 *Rischio connesso alla natura delle Obbligazioni e all'assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni***

L'adesione all'Offerta comporta l'investimento nelle Obbligazioni. Tale investimento presenta i rischi propri di un investimento in titoli obbligazionari.

In particolare, le Obbligazioni attribuiranno ai loro titolari un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti di TIP. Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, vale a dire non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi. Ne consegue che il credito dei titolari delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti, non privilegiati e non subordinati dell'Emittente.

**2.1.9 *Rischi connessi agli obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito***

Il Regolamento del Prestito prevede alcuni obblighi che l'Emittente è tenuto a rispettare per tutta la durata del Prestito; tali restrizioni potrebbero avere un impatto sull'operatività dell'Emittente e del Gruppo.

In particolare, il Regolamento del Prestito prevede l'impegno dell'Emittente a mantenere a ciascuna data di calcolo, corrispondente al 31 dicembre di ciascun esercizio per tutta la durata del Prestito a partire dal 31 dicembre 2014, il rapporto tra (x) l'indebitamento finanziario netto (da calcolarsi prendendo a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di "indebitamento finanziario netto" riportata nel Regolamento del Prestito) e (y) il patrimonio netto non superiore a 1,25. Tale parametro deve essere calcolato sulla base del bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti.

Inoltre, ai sensi del Regolamento del Prestito, l'Emittente e le Società Controllate per tutta la durata del prestito si impegnano a non concedere pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni presenti e futuri, materiali e immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali (le "**Garanzie**") a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate di obbligazioni o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici che prevedano obblighi di rimborso, salvo che le medesime Garanzie, nel medesimo grado, siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite e/o mantenute sui beni dell'Emittente: (a) le Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito, coincidenti con le garanzie concesse in relazione a finanziamenti bancari preesistenti contratti dall'Emittente e/o da Società Controllate; (b) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione); e (c) le Garanzie costituite per operazioni pro soluto di *project finance*, *sale and lease back*, *factoring* e operazioni di cartolarizzazione.

Al di fuori dei suddetti casi, il Regolamento del Prestito non impone ulteriori limitazioni alla possibilità per l'Emittente o per le Società Controllate di contrarre ulteriore indebitamento finanziario e costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali degli obblighi di rimborso dell'Emittente o delle Società Controllate.

Peraltro, eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali nei termini e alle condizioni consentiti dal Regolamento del Prestito potrebbero comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi, previo soddisfacimento dei creditori privilegiati, e, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni.



Ai sensi del Regolamento del Prestito, l'Emittente è altresì tenuto, per tutta la durata del Prestito, a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare annuo pari al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (il “**Cap Annuale**”). Resta ferma la facoltà dell'Emittente di distribuire negli esercizi successivi – in aggiunta al Cap Annuale dell'esercizio in corso al momento della distribuzione – gli utili eventualmente non distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non eccedenti l'ammontare del Cap Annuale calcolato con riferimento a ciascun esercizio.

In caso di inadempimento degli obblighi sopra indicati – che non sia rimediato entro il termine previsto dal Regolamento del Prestito – l'Emittente potrebbe essere tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni imponendo all'Emittente di destinare parte delle proprie risorse finanziarie a servizio del rimborso anticipato obbligatorio.

L'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi dell'Emittente stesso previsti dal Regolamento del Prestito e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei possessori delle Obbligazioni; in tal caso il prezzo di rimborso delle Obbligazioni sarà alla pari e dunque al 100% del valore nominale delle Obbligazioni. Il rimborso del capitale delle Obbligazioni, così come il pagamento degli interessi fino alla data di effettivo rimborso, avrà luogo successivamente alla comunicazione con cui l'Emittente avrà informato il mercato e Borsa Italiana del rimborso anticipato con un preavviso di almeno 5 Giorni Lavorativi, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve tenere in considerazione la possibilità che la durata dell'investimento e, quindi, del periodo di maturazione degli interessi attesi, sia inferiore a quella indicata nella presente Nota Informativa. Di conseguenza, in caso di rimborso anticipato, gli investitori non potranno beneficiare degli interessi attesi sulle Obbligazioni rimborsate, che avrebbero altrimenti percepito se le Obbligazioni non fossero state rimborsate.

Si segnala infine che la capacità dell'Emittente di rispettare gli obblighi previsti nel Regolamento del Prestito, potrebbe essere influenzata da modifiche della situazione economica, finanziaria o da altri eventi non dipendenti dall'Emittente.

### ***2.1.10 Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta***

Qualora (i) tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo e l'avvio dell'Offerta, ovvero (ii) entro le ore 16:45 del Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento dovessero verificarsi circostanze straordinarie, come indicate nel successivo Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa, ovvero qualora le adesioni non raggiungessero il Quantitativo Minimo Offerto almeno pari a n. 50.000 Obbligazioni (per un valore di euro 50.000.000), salvo facoltà di non collocare integralmente le Obbligazioni, l'Offerta potrà non avere inizio, ovvero potrà essere ritirata in tutto o in parte previa comunicazione alla Consob e Borsa Italiana e successivamente al pubblico, nei quali casi l'Offerta dovrà ritenersi annullata.

In tali ipotesi, ove gli investitori abbiano versato l'importo di sottoscrizione delle Obbligazioni prima della comunicazione di ritiro e annullamento dell'Offerta, gli stessi non potranno beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbero altrimenti percepito se non avessero pagato tali somme come corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni.

### ***2.1.11 Rischi connessi all'assenza di un consorzio di garanzia***

Non vi sono impegni di sottoscrizione né è stato costituito - e non si prevede venga costituito - alcun consorzio di garanzia al fine di assicurare l'integrale sottoscrizione delle Obbligazioni

oggetto dell'Offerta, che resta pertanto soggetta all'alea tipica delle operazioni della medesima tipologia non assistite da consorzi di garanzia.

#### ***2.1.12 Conflitti di interesse***

Equita SIM S.p.A. versa in una situazione di conflitto d'interessi poiché (i) svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, *Bookrunner* e operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3. del Regolamento di Borsa; (ii) su incarico dell'Emittente agirà quale Specialista in acquisto, ai sensi del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT e (iii) negli ultimi 12 mesi ha operato quale soggetto incaricato di realizzare il piano di riacquisto azioni deliberato dall'assemblea della Società e ha svolto il ruolo di specialista su strumenti finanziari dell'Emittente fino al 1° dicembre 2013.

#### ***2.1.13 Modalità di distribuzione delle Obbligazioni sul MOT***

Le proposte di acquisto delle Obbligazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di intermediari che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT. I quantitativi minimi saranno pari a n. 1 (una) Obbligazione, per un valore nominale complessivo pari a euro 1.000 o suoi multipli.

Si segnala che la distribuzione delle Obbligazioni avverrà direttamente sul MOT e ciò consentirà agli operatori di monitorarne l'andamento delle proposte di acquisto durante il periodo di adesione all'Offerta. Tale circostanza potrebbe avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta, dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala inoltre che l'assegnazione delle Obbligazioni avverrà in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, fino ad esaurimento delle Obbligazioni stesse.

Pertanto, da un lato, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e, dall'altro, l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Si segnala infine che, in base alle vigenti procedure operative relative al regolamento dei contratti, successivamente alle 16:45 del Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento non sarà possibile bloccare il regolamento del Prestito Obbligazionario. Pertanto, nel caso in cui successivamente a tale orario e prima della Data di Pagamento dovessero verificarsi circostanze straordinarie, come meglio specificate nel successivo Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa, il Responsabile del Collocamento e la Società non potranno comunque ritirare l'Offerta e le Obbligazioni avranno regolamento alla Data di Pagamento.

## CAPITOLO III - INFORMAZIONI ESSENZIALI

### 3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta

Equita SIM S.p.A. versa in una situazione di conflitto di interessi poiché (i) svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, *Bookrunner* e operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3. del Regolamento di Borsa, (ii) su incarico dell'Emittente agirà quale Specialista in acquisto, ai sensi del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT e (iii) negli ultimi 12 mesi ha operato quale soggetto incaricato di realizzare il piano di riacquisto azioni deliberato dall'assemblea della Società e ha svolto il ruolo di specialista su strumenti finanziari dell'Emittente fino al 1° dicembre 2013.

### 3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

L'emissione delle Obbligazioni e l'Offerta delle medesime sono dirette al reperimento delle risorse necessarie per l'ulteriore sviluppo dell'attività di investimento in *equity*, attività caratteristica dell'Emittente.

I proventi derivanti dall'Offerta, stimati complessivamente in circa 100 milioni di euro (al lordo di spese e commissioni) in caso di integrale sottoscrizione del Prestito Obbligazionario, verranno destinati per sostenere gli investimenti e i progetti futuri del Gruppo. Si ricorda a tal fine che l'attività di investimento di TIP è rappresentata da investimenti di minoranza come azionista attivo in società (quotate e non) in grado di esprimere delle "eccellenze" nei rispettivi settori di riferimento; le operazioni singolarmente al di sotto di 40/50 milioni di euro vengono – in genere – effettuate direttamente da TIP mentre quelle di importo superiore vengono a volte impostate secondo lo schema del *club deal*.

Tra i progetti che saranno sostenuti tramite i proventi derivanti dal Prestito Obbligazionario si segnala in particolare il progetto TIPO. Alla Data della Nota Informativa l'Emittente non ha assunto impegni per l'esecuzione di specifici investimenti futuri, eccezion fatta per i 20 milioni di euro residui che TIP ha già manifestato l'impegno di sottoscrivere inizialmente nel progetto TIPO e che saranno coperti anche tramite i proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario. Si rimanda al paragrafo 5.2.2 del Documento di Registrazione per maggiori dettagli in merito.

TIP non presenta inoltre alla Data della Nota Informativa debiti finanziari in scadenza, che necessitino quindi di essere rifinanziati o che richiedano l'utilizzo dei proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario.

L'ammontare complessivo massimo delle commissioni e delle spese connesse all'Offerta ed all'ammissione a quotazione delle Obbligazioni è stimabile in circa 2,4 milioni di euro.



## CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

### 4.1 Ammontare delle Obbligazioni offerte

L'Offerta consiste in un'offerta di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di minimo n. 50.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (il "**Quantitativo Offerto Minimo**") e massimo n. 100.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (il "**Quantitativo Offerto Massimo**"), per un valore nominale complessivo compreso tra euro 50.000.000 e euro 100.000.000. Pertanto, al momento dell'adesione, l'investitore non conoscerà l'ammontare complessivo definitivo del Prestito a servizio dell'Offerta, che sarà reso noto mediante diffusione entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

### 4.2 Descrizione delle Obbligazioni

In data 4 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di TIP, ha deliberato ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile l'emissione di massime n. 100.000 obbligazioni, rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "*Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", ciascuna del valore nominale di 1.000 ciascuna e, quindi, per un controvalore nominale massimo dell'emissione pari ad euro 100.000.000 destinato alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nella predetta seduta del 4 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di TIP ha altresì deliberato di promuovere un'offerta pubblica in sottoscrizione del prestito obbligazionario, rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero, per un ammontare complessivo massimo di euro 100.000.000, della durata di 6 (anni) anni dalla data di emissione, rappresentato da massime n. 100.000 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 1.000 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione di TIP del 27 marzo 2014, ha approvato il testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato "*Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*" (disponibile sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*") e ha stabilito, nel rispetto del sopra indicato limite relativo al controvalore nominale massimo dell'emissione pari ad euro 100.000.000, che l'Offerta sarà rappresentata da un minimo n. 50.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna e un massimo n. 100.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna, per un valore nominale complessivo compreso tra euro 50.000.000 e euro 100.000.000. Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito che il tasso fisso nominale annuo lordo delle Obbligazioni sarà pari al 4,75%; il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà compreso in un intervallo compreso tra il 99,00% e il 100,00% del loro valore nominale.

Il codice ISIN rilasciato dalla Banca d'Italia per le Obbligazioni è "IT0005009524".

Le Obbligazioni saranno emesse e offerte in sottoscrizione ad un tasso fisso nominale annuo lordo e con un prezzo di offerta, da determinarsi al termine del Periodo di Offerta, in dipendenza delle condizioni di mercato, in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile, sebbene scarsamente comparabili con le Obbligazioni dell'Emittente, nonché sulla base delle eventuali indicazioni di prezzo pervenute da parte di investitori qualificati.

Il Prezzo di Offerta determinato come sopra sarà reso noto mediante diffusione entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata “*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Il Prestito avrà durata pari a 6 (sei) anni (ovvero settantadue mesi), con decorrenza dalla data, coincidente con la Data di Emissione, a partire dalla quale le Obbligazioni maturano il diritto al pagamento degli interessi, nonché all'esercizio dei diritti ad esse collegati (la “**Data di Godimento del Prestito**”), sino al giorno del settantaduesimo mese dalla Data di Godimento del Prestito (la “**Data di Scadenza del Prestito**”). La Data di Godimento del Prestito sarà il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta ossia il 25 aprile 2014 e la Data di Scadenza del Prestito sarà il 25 aprile 2020, salvo quanto di seguito indicato.

In caso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta la Data di Godimento del Prestito sarà il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta come anticipato, mentre in caso di proroga del Periodo di Offerta la Data di Godimento del Prestito sarà il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta come prorogato.

In caso di chiusura anticipata dell'Offerta o proroga del Periodo di Offerta, con il comunicato stampa con cui verrà resa l'informativa relativa, rispettivamente, alla chiusura anticipata dell'Offerta o proroga del Periodo di Offerta verranno altresì comunicate la Data di Godimento del Prestito e la Data di Scadenza del Prestito, come determinate di conseguenza (per maggiori informazioni in merito alla chiusura anticipata dell'Offerta e alla proroga del Periodo di Offerta, si vedano i successivi Paragrafo 5.1.2 e Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa).

Il Prestito è emesso e ha godimento alla Data di Godimento del Prestito, determinata e comunicata secondo quanto sopra indicato.

La tabella di seguito sintetizza le caratteristiche delle Obbligazioni:

<b>Dettagli del Prestito</b>	
<b>Valore Nominale</b>	euro 1.000
<b>Durata</b>	6 anni (72 mesi)
<b>Data di Godimento*</b>	25 aprile 2014
<b>Data di Scadenza**</b>	25 aprile 2020
<b>Ammontare (euro)</b>	Minimo 50 milioni – Massimo 100 milioni
<b>Tipo di Tasso</b>	Tasso fisso
<b>Cedola</b>	4,75% annuo
<b>Frequenza Cedole</b>	Annuale, con prima cedola pagabile il dodicesimo mese dalla Data di Godimento del Prestito e ultima cedola pagabile alla Data di Scadenza
<b>Prezzo di Emissione</b>	99,00% - 100,00%
<b>Prezzo di Rimborso a Scadenza</b>	Alla pari (100% del Valore Nominale)
<b>Covenants</b>	Limiti all'indebitamento dell'Emittente, Negative Pledge su future emissioni, limiti alla distribuzione degli utili
<b>Mercato di quotazione</b>	Borsa Italiana (MOT)
<b>Lotto Minimo</b>	euro 1.000

\* Fatto salvo anticipo o posticipo a seguito di chiusura anticipata o proroga dell'Offerta; pari al 5° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura

\*\* Fatto salvo anticipo o posticipo a seguito di chiusura anticipata o proroga dell'Offerta; pari al 72° mese successivo alla data di godimento

### **4.3 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse**

Il Regolamento del Prestito è regolato dalla legge italiana. Le Obbligazioni saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

#### **4.4 Caratteristiche delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni saranno titoli al portatore e non saranno frazionabili.

Le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul MOT in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente a oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di, e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli dagli intermediari italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

#### **4.5 Valuta di emissione delle Obbligazioni**

Il Prestito è emesso e denominato in euro.

#### **4.6 *Ranking* delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni non saranno subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

#### **4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni**

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; in particolare gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole (per l'ammontare delle quali si rinvia al successivo Paragrafo 4.8 del presente Capitolo) e, alla Data di Scadenza del Prestito, al rimborso alla pari del capitale.

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili.

In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione attuativa, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

#### 4.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

Il tasso fisso nominale annuo lordo è pari al 4,75% (il “**Tasso di Interesse Nominale**” o la “**Cedola**”). Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo, dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Prestito e dal successivo Paragrafo 4.9 del presente Capitolo in materia di rimborso anticipato delle Obbligazioni, il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di euro (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per “**periodo di interessi**” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi alla data in cui sia stata integralmente rimborsata, e cioè alla Data di Scadenza del Prestito o alla data di rimborso anticipato obbligatorio.

I diritti dei titolari delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.

Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### 4.9 Data di Scadenza del Prestito e procedure di rimborso

Le Obbligazioni hanno durata di 6 (sei) anni (ossia settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

Fatto salvo quanto di seguito indicato in caso di rimborso anticipato obbligatorio, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il diritto al rimborso del valore nominale si prescrive decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Inoltre, ai sensi del Regolamento del Prestito, l'Emittente è tenuto, per tutta la durata del Prestito, al rispetto di determinati obblighi in materia di limiti all'assunzione di ulteriore indebitamento, *negative pledge* e limiti alla distruzione di dividendi e riserve da utili. In particolare, per tutta la durata del Prestito, l'Emittente è tenuto:

(i) a mantenere a ciascuna data di calcolo, corrispondente al 31 dicembre di ciascun esercizio per tutta la durata del Prestito a partire dal 31 dicembre 2014, un rapporto tra (*x*) l'indebitamento finanziario netto (da calcolarsi prendendo a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di "indebitamento finanziario netto" riportata nel Regolamento del Prestito) e (*y*) il patrimonio netto non superiore a 1,25. Tale parametro deve essere calcolato sulla base del bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti. Il rispetto di tale parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;

(ii) a non concedere e a far sì che le "Società Controllate" (con tali intendendosi qualunque società che alla data del Regolamento del Prestito e nell'arco della durata del Prestito risulti sottoposta al controllo dell'Emittente ai sensi del combinato disposto degli articoli 93 del TUF e 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del codice civile) non concedano pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni presenti e futuri, materiali e immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali (le "**Garanzie**") a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate di obbligazioni o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici che prevedano obblighi di rimborso, salvo che le medesime Garanzie, nel medesimo grado, siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite e/o mantenute sui beni dell'Emittente: (*a*) le Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito, coincidenti con le garanzie concesse in relazione a finanziamenti bancari preesistenti contratti dall'Emittente e/o da Società Controllate; (*b*) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione); e (*c*) le Garanzie costituite per operazioni *pro soluto* di *project finance*, *sale and lease back*, *factoring* e operazioni di cartolarizzazione;

(iii) a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare annuo pari al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (il "**Cap Annuale**"). Resta ferma la facoltà dell'Emittente di distribuire negli esercizi successivi – in aggiunta al Cap Annuale dell'esercizio in corso al momento della distribuzione – gli utili eventualmente non distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non eccedenti l'ammontare del Cap Annuale calcolato con riferimento a ciascun esercizio.

In caso di inadempimento dell'Emittente agli obblighi sopra illustrati e qualora non sia stato posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla prima data tra la data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga altrimenti a conoscenza dell'inadempimento medesimo e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei possessori delle Obbligazioni, l'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni.

In caso di rimborso anticipato le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Il rimborso del capitale delle Obbligazioni, così come il pagamento degli interessi fino alla data di effettivo rimborso, avrà luogo successivamente alla comunicazione con cui l'Emittente avrà informato il mercato e Borsa Italiana del rimborso anticipato con un preavviso di almeno 5 Lavorativi, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Si segnala infine che l'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o ad un prezzo concordato tra le parti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni acquistate possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'articolo 2415, comma 4, del codice civile.

#### **4.10 Tasso di rendimento**

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza sarà determinato in base al Tasso di Interesse Nominale e al Prezzo di Offerta, così come definiti al termine del Periodo di Offerta. Si evidenzia che il tasso di rendimento annuo lordo a scadenza minimo delle Obbligazioni, calcolato (i) sulla base del Tasso di Interesse Nominale, (ii) con un Prezzo di Offerta massimo pari al 100% del valore nominale e (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali, sarà almeno pari al 4,75%.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza, sarà reso noto mediante diffusione entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Fermo restando quanto sopra, nella tabella che segue è riportato a titolo meramente indicativo il confronto del rendimento annuo lordo a scadenza minimo delle Obbligazioni (come sopra calcolato) con il rendimento annuo lordo a scadenza di un Buono del Tesoro Pluriennale (BTP) e di alcune obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile ma, differenti, tra gli altri, in termini di settore di attività in cui operano gli emittenti, per data di emissione, presenza di *rating*, ammontare di emissione, tasso di interesse e scadenza:

Caratteristiche	Obbligazioni TIP	BTP		ENI		Amplifon	Campari	Indesit	Mediaset	Mittel
Codice ISIN	IT0005009524	IT0004536949	XS0521000975	XS0953207759	XS0848458179	IT0004936289	XS0985395655	IT0004936289		
Data d'emissione*	25/04/2014	01/09/2009	29/06/2010	16/07/2013	25/10/2012	26/04/2013	24/10/2013	12/07/2013		
Scadenza*	25/04/2020	01/03/2020	29/06/2020	16/07/2018	25/10/2019	26/04/2018	24/01/2019	12/07/2019		
Vita residua(anni)	6,0	5,9	6,2	4,2	5,5	4,0	4,8	5,2		
Ammontare (euro mln)	min 50 - max 100	24.331	1.000	275	400	300	375	100		
Cedola	4,750%	4,250%	4,000%	4,875%	4,500%	4,500%	5,125%	6,000%		
Frequenza cedolare	annuale	semestrale	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	semestrale		
Prezzo d'emissione	99,00% -100,00%	101,920%	99,830%	99,459%	99,068%	99,453%	99,463%	98,500%		
Rendimento annuo lordo alla data d'emissione **	4,750%	4,06%	4,021%	5,000%	4,659%	4,625%	5,250%	6,30%		
Rating Moody's ***	n.r.	Baa2	A3	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
Rating S&P ***	n.r.	BBB	A	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
Rating Fitch ***	n.r.	BBB+	A+	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.		
Prezzo****	n.d.	110,447%	112,350%	105,350%	108,950%	103,355%	106,391%	106,095%		
Rendimento annuo lordo a scadenza****	n.d.	2,36%	1,89%	3,51%	2,93%	3,6%	3,65%	4,60%		
Codice mercati di negoziazione*****	MTAA (MOT)	ETLX, HMTF, MTAA	XLUX, MTAA, HMTF, ETLX	XLUX	XBER, XFRA, XLUX, MTAA	XLUX, MTAA	XLUX	MTAA		
Lotto minimo (euro)	1.000	1.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7		
Rimborso anticipato	no	no	no	no	no	no	no	si		
Garanti	no	no	no	si	no	si	no	no		
Covenants	si	no	si	si	si	si	si	si		

Fonte: Bloomberg

\* Per Obbligazioni TIP fatto salvo anticipo o posticipo a seguito di chiusura anticipata o proroga dell'Offerta

\*\* Calcolato al 19.03.2014; per Obbligazioni TIP pari al Rendimento annuo lordo minimo a scadenza

\*\*\* Il *rating* riportato in tabella è relativo al prestito obbligazionario e potrebbe differire dal *rating* dell'emittente

\*\*\*\* Calcolato al 19.03.2014; per Obbligazioni TIP non calcolabile in mancanza di un prezzo negoziato

\*\*\*\*\* MTAA (Borsa Italiana), ETLX (EuroTLX), HMTF (Hi-Mtf), XLUX (Bourse de Luxembourg), XBER (Boerse Berlin), XFRA (Deutsche Boerse)

Con riferimento ai titoli riportati nella tabella si evidenzia la scarsa finalità informativa degli stessi in quanto:

- i titoli BTP ed ENI sono stati selezionati come *benchmark* del mercato obbligazionario italiano, anche se differiscono con le Obbligazioni per ammontare di emissione, per presenza di *rating* (ed in particolare ENI ha un *rating* superiore a quello dello Stato Italiano), per scadenza e per le modalità di collocamento (le obbligazioni ENI sono state collocate esclusivamente presso investitori istituzionali);
- le obbligazioni emesse dalle società Amplifon, Campari, Indesit, Mediaset e Mittel sono state selezionate in quanto recenti obbligazioni *corporate*, emesse da società quotate, in assenza di *rating*; queste obbligazioni altresì differiscono dalle Obbligazioni in termini di ammontare emesso (ad eccezione dell'obbligazione Mittel), scadenza e modalità di collocamento (tutte collocate esclusivamente presso investitori istituzionali, ad eccezione dell'obbligazione Mittel).

Si evidenzia infine che in caso di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Obbligazionario (vedi il precedente paragrafo 4.9 della Nota Informativa) il rendimento per l'investitore, in ipotesi (i) di sottoscrizione al Prezzo di Offerta e (ii) di non re-investimento delle cedole, rimarrebbe invariato, in quanto è previsto il rimborso alla pari con pagamento degli interessi maturati fino alla data di rimborso anticipato.

#### 4.11 Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile.

Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta a eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.

Ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentate Comune**”);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'articolo 2415, comma 2, del codice civile, l'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

In conformità all'articolo 2415, comma 3, del codice civile si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'articolo 2416 del codice civile, le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano in contraddittorio con il Rappresentante Comune. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2422, comma 2 e 2421, comma 1 n. 7, ai singoli obbligazionisti spetta il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

Ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del Regolamento del Prestito, in Istifid S.p.A. - Società Fiduciaria e di Revisione. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del codice civile.

Il Rappresentante Comune deve, tra l'altro, provvedere all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. In ogni caso, come previsto



dall'articolo 2419 del codice civile, non sono precluse azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti previste dall'articolo 2415 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 26-*bis* del Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 15 del Regolamento del Prestito, l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

#### **4.12 Delibere e autorizzazioni relative alle Obbligazioni**

In data 4 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione di TIP, con atto depositato al Registro delle Imprese di Milano in data 6 marzo 2014, ha approvato l'emissione del prestito obbligazionario denominato “*Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 del codice civile, avente le caratteristiche come da Regolamento del prestito obbligazionario denominato “*Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*” (disponibile sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata “*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*”) e destinato alla quotazione sul MOT.

Nella predetta seduta del 4 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di TIP ha altresì deliberato, a valere sull'Offerta, di promuovere un'offerta pubblica in sottoscrizione del prestito obbligazionario, rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero, per un per un ammontare complessivo massimo di euro 100.000.000, della durata di 6 (anni) anni dalla data di emissione, rappresentato da massime n. 100.000 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 1.000 ciascuna, destinate alla quotazione sul MOT rivenienti dal Prestito (di cui *infra*).

Il Consiglio di Amministrazione di TIP del 27 marzo 2014, ha approvato il testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato “*Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*” (disponibile sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata “*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*”) e ha stabilito, nel rispetto del sopra indicato limite relativo al controvalore nominale massimo dell'emissione pari ad euro 100.000.000, che l'Offerta sarà rappresentata da un minimo n. 50.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna e un massimo n. 100.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna, per un valore nominale complessivo compreso tra euro 50.000.000 e euro 100.000.000. Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito che il tasso fisso nominale annuo lordo delle Obbligazioni sarà pari al 4,75%; il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà compreso in un intervallo compreso tra il 99,00% e il 100,00% del loro valore nominale.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 7859 del 31 marzo 2014, ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

#### **4.13 Data prevista di emissione**

Le Obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione. La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione degli aderenti all'Offerta, per il tramite del sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (di cui al successivo Paragrafo 5.1.6 della Nota Informativa).

#### **4.14 Restrizioni alla libera trasferibilità dei titoli**

Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare le Obbligazioni saranno ammesse al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

#### **4.15 Regime fiscale**

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli investitori. Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni. Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare, si considerano a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi, premi ed altri frutti dall'Emittente o da altri soggetti che intervengano nella corresponsione di detti interessi, premi ed altri frutti, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.

La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2012, nonché, in materia di imposta di bollo, dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come successivamente modificato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Si evidenzia che nel corso del Consiglio dei Ministri (n. 6 del 2014), tenutosi lo scorso 12 marzo 2014, è emersa l'intenzione del Governo di incrementare, a decorrere dal 1 maggio 2014, l'aliquota applicabile sulla tassazione delle rendite finanziarie dal 20% al 26%. Tuttavia, alla data della redazione del presente documento, non risulta essere stato approvato alcun Provvedimento a riguardo.

#### **Redditi di capitale**

Il citato D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri frutti (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, gli "Interessi") derivanti dalle Obbligazioni o titoli similari

emessi, tra l'altro, da società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani.

*Investitori residenti in Italia (articolo 2 D.Lgs. 239/1996)*

Se un investitore residente in Italia è (i) una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "TUIR"), con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente non commerciale privato o pubblico; (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle società, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 20% (aliquota applicabile alla data della redazione del presente documento). Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa dello stesso e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva da essi dovuta sul proprio reddito imponibile.

Ai sensi del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (ai fini del presente Capitolo IV, gli "Intermediari" e ciascuno l'"Intermediario"). Se l'investitore residente è una società o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti) e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 239/1996, a formare il reddito complessivo del percettore ai fini dell'imposta sul reddito delle società (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, sono soggetti anche all'IRAP - imposta regionale sulle attività produttive).

Se l'investitore è un fondo di investimento immobiliare, gli Interessi non sono soggetti né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte sul reddito in capo al fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari sono ordinariamente soggetti in capo ai percipienti a una ritenuta del 20%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente e fatta salva la non applicazione di detta ritenuta in capo ai partecipanti assoggettati a tassazione per trasparenza). Se l'investitore residente in Italia è un fondo d'investimento mobiliare, aperto o chiuso, ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata e nessuna altra imposta sostitutiva sarà applicabile al risultato di gestione del fondo o della SICAV. I proventi distribuiti dal fondo o dalla SICAV o ricevuti da alcune categorie di investitori a seguito di riscatto e cessione delle quote sono assoggettati in capo ai percipienti a una ritenuta, ordinariamente nella misura del 20% (aliquota applicabile alla data della redazione del presente documento), a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente). Se l'investitore è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto a un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%. Se le Obbligazioni non sono depositate presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni intermediario che comunque intervenga nel pagamento degli Interessi all'investitore ovvero, anche in qualità di acquirente, nel trasferimento delle Obbligazioni. Qualora gli Interessi siano corrisposti direttamente dall'Emittente, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo.

### *Investitori non residenti (articolo 6 D.Lgs. n. 239/1996)*

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, qualora questi siano: (i) residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la "Legge Finanziaria per il 2008") ha previsto che, in base a quanto stabilito dall'articolo 168-bis del TUIR, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà emanare un decreto che conterrà una lista di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 168-bis del TUIR, si considerano ricompresi in detta lista anche gli Stati e territori attualmente non inclusi nelle liste di cui ai D.M. 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, nonché nei D.M. 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e D.M. 11 gennaio 2013 (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al punto (i); o, (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Al fine di beneficiare della suddetta esenzione, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 239/1996, l'investitore non residente deve: (i) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero presso una stabile organizzazione in Italia di una banca o società di intermediazione mobiliare non residente, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate; (ii) fornire al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito delle Obbligazioni, un'autocertificazione in cui l'investitore dichiara di essere l'effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione dovrà essere compilata in conformità allo schema previsto con D.M. 12 dicembre 2001 e produrrà effetti fino alla relativa revoca e non è richiesta qualora gli investitori siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato; (iii) fornire, i suoi dati identificativi nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva.

Sugli Interessi corrisposti a investitori residenti in paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia ovvero che non rispettino anche una sola delle altre condizioni sopra elencate, sarà applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 20% (aliquota applicabile alla data della redazione del presente documento) ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizione eventualmente applicabili.

### **Tassazione delle plusvalenze**

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano connesse) o da soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le Obbligazioni nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Se un investitore residente è una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette a imposta sostitutiva del 20% (aliquota applicabile alla data della redazione del presente documento).

Secondo il “regime della dichiarazione” (articolo 5, D.Lgs. n. 461/1997), che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano le Obbligazioni nell’esercizio dell’attività d’impresa, l’imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall’investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d’imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d’imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l’imposta sostitutiva unitamente all’imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l’ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze della medesima natura realizzate nei successivi quattro periodi d’imposta. Ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, articolo 2, commi 19 e 24 (trasposto nell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997), eventuali minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 sono deducibili dalle plusvalenze realizzate successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.

Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa possono scegliere di pagare l’imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del “risparmio amministrato” di cui all’articolo n. 6 del D.Lgs. n. 461/1997). La tassazione sulla base del regime del “risparmio amministrato” sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l’investitore abbia optato per l’applicazione di tale regime con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e dell’apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. L’opzione ha effetto per tutto il periodo d’imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dall’investitore in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva per conto dell’investitore, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme a esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall’investitore stesso.

In base al regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all’interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d’imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l’investitore non è tenuto a indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale (i) detenga le Obbligazioni al di fuori di un’attività d’impresa, (ii) abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, a un Intermediario, e (iii) abbia altresì optato per il cosiddetto regime del “risparmio gestito” (articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997), saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d’imposta. L’opzione deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all’atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo.

Il risultato di gestione sarà soggetto a un’imposta sostitutiva del 20% (aliquota applicabile alla data della redazione del presente documento) sul risultato di gestione maturato a partire dal 1° gennaio 2012, che sarà corrisposta dall’Intermediario incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d’imposta sia negativo, il

corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono deducibili dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV, non saranno, come tali, assoggettate ad imposta sostitutiva (si veda il Paragrafo “Redditi di capitale – *Investitori residenti in Italia*”).

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette a un'imposta sostitutiva dell'11% (si veda il Paragrafo “Redditi di capitale – *Investitori residenti in Italia*”).

Ai sensi del D.L. n. 351/2001, le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo d'investimento immobiliare non sono soggette a nessuna imposta sostitutiva in capo al fondo stesso. Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, non sono soggette ad imposizione diretta in Italia, a condizione che il beneficiario effettivo sia: (i) residente in uno Stato che consente lo scambio di informazioni con l'Italia (la lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni).

La Legge Finanziaria per il 2008 ha previsto che, in base a quanto stabilito dall'articolo 168-*bis* del TUIR, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà emanare un decreto che conterrà una lista di paesi che abbiamo con l'Italia un adeguato scambio di informazioni); per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 168-*bis* del TUIR, si considerano ricompresi in detta lista anche gli Stati e territori attualmente non inclusi nelle liste di cui ai Decreti Ministeriali 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, nonché nei D. M. 21 novembre 2001, 23 gennaio 2002 e D.M. 11 gennaio 2013; (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in paesi che consentano lo scambio di informazioni con l'Italia; o, (iv) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono soggette a un'imposta sostitutiva del 20% (aliquota applicabile alla data della redazione del presente documento).

In ogni caso, gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni soltanto nello Stato in cui è residente l'investitore, non subiranno alcun prelievo sulle plusvalenze realizzate.

## **Imposta sulle successioni e donazioni**

Ai sensi del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286 (il “**D.L. 262/2006**”), il trasferimento a titolo gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese le obbligazioni e ogni altro titolo di debito), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote: (i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1,0 milioni: 4%; (ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell’ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l’imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull’importo che ecceda euro 100.000; (iii) trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%. Qualora il beneficiario sia portatore di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica esclusivamente al valore eccedente l’ammontare di euro 1.500.000,00.

## **Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro**

Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 è stata abrogata.

A seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa, sulla base della normativa vigente alla data di predisposizione del presente documento, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l’imposta di registro così come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari a € 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l’imposta di registro sempre in misura fissa, pari a euro 200, ma solo in “caso d’uso” o a seguito di registrazione volontaria.

L’importo fisso dell’imposta di registro, prima pari a euro 168, è stato incrementato a euro 200, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, dall’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013.

## **Imposta di bollo sugli strumenti finanziari**

L’articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l’applicazione di un’imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari alla clientela relativamente a prodotti o strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito. L’imposta di bollo proporzionale si applica sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, sulla base, a decorrere dall’anno 2014, dell’aliquota dello 0,20% annuale (fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota era dello 0,15% annuale).

L’articolo 1, comma 581, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha, inoltre, modificato il sesto periodo della nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 abolendo l’importo minimo, pari a euro 34,20, stabilito per il 2013 nel caso di contribuente persona fisica.

A decorrere dal 1 gennaio 2014, infine, se il contribuente è un soggetto diverso da una persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000 (per il 2013 la misura massima stabilita nel caso di contribuente diverso da persona fisica era pari a euro 4.500).

L’imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.

L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

## **Imposta sui titoli detenuti all'estero - "IVAFE"**

Ai sensi dell'articolo 19, comma 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni al di fuori del territorio italiano sono soggette a un'imposta ("Ivafe") con aliquota pari, a decorrere dall'anno 2014, allo 0,20% (l'aliquota è stata così incrementata dall'articolo 1, comma 582, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Per il 2013 l'aliquota era pari allo 0,15%). L'imposta, calcolata sul valore delle attività finanziarie è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Il valore delle attività finanziarie (base imponibile) è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell'impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

## **Direttiva per l'imposizione dei redditi da risparmio**

Ai sensi della direttiva del Consiglio 2003/48/EC, ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a decorrere dal 1° luglio 2005, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo e dell'Austria. Tali Stati adotteranno, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta ad aliquote che dal 1°luglio 2011 ammontano al 35%. La durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi. Alcuni Paesi non aderenti all'Unione europea, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.

Peraltro, in data 5 settembre 2008 la Commissione europea ha presentato al Consiglio dell'Unione europea un resoconto dei risultati raggiunti dalla menzionata direttiva, manifestando la necessità di apportare modifiche alla stessa. Successivamente, in data 13 settembre 2008, la Commissione ha pubblicato una dettagliata proposta di emendamento della Direttiva 2003/48/EC, approvata dal Parlamento europeo il 24 aprile 2009. Si noti che le modifiche apportate al provvedimento potrebbero incidere su alcuni aspetti della disciplina sopra descritta.

## **Attuazione in Italia della direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi**

L'Italia ha attuato la direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi con il D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, ai sensi del quale, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati



dal 1° luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

- il nome, il cognome, l'indirizzo, la residenza e il codice fiscale attribuito dallo Stato membro di residenza fiscale, o in mancanza, la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo (determinati secondo i criteri indicati all'articolo 3 del D.lgs. 84/2005)
- il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione, l'indirizzo e i dati del rappresentante legale dei soggetti che effettuano la comunicazione
- il numero di conto del beneficiario effettivo o, in mancanza, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi
- gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi.

In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 84/2005 individua la categoria dei soggetti, residenti in Italia che, agendo in qualità di agenti pagatori, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati direttamente a persone fisiche, che ne siano beneficiarie effettive, residenti in un altro Stato membro. Rientrano nell'elenco:

- le banche;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- Poste Italiane S.p.a.;
- le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società finanziarie;
- le società fiduciarie;

Le suddette comunicazioni sono, altresì, effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche beneficiarie effettive dei pagamenti. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

In base all'art. 2 della Direttiva 2003/48/CE, per beneficiario effettivo s'intende "*qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi*".

Come specificato nella relazione di accompagnamento alla Direttiva, non rilevano in qualità di beneficiari effettivi le società o le altre persone giuridiche, bensì esclusivamente le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa. Infatti, per non imporre agli agenti pagatori oneri amministrativi troppo elevati, la Direttiva si applica indipendentemente dal fatto che i pagamenti di interessi costituiscano redditi d'impresa o redditi di capitale per la persona fisica a favore del quale vengono effettuati. Sempre per esigenze di semplificazione, il destinatario di un pagamento di interessi è considerato, in generale, il beneficiario effettivo di tale pagamento a meno che dimostri di non averlo ricevuto a proprio vantaggio.

In particolare, per beneficiari effettivi si intendono soggetti:

- fiscalmente residenti in uno Stato dell'UE oppure in uno Stato extracomunitario incluso tra quelli aderenti alla cd. "Direttiva risparmio";
- residenti in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore.

Non rilevano i pagamenti di interessi ad una persona fisica che agisca:

- come agente pagatore a favore di un'altra persona fisica beneficiario effettivo;

- per conto di altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, inquadrabili nella categoria di agenti pagatori;
- per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo.

In questi casi, i soggetti tenuti alle comunicazioni devono acquisire una dichiarazione della persona fisica che percepisce o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, che attesti la sussistenza di una delle condizioni indicate nel Paragrafo 2.1.1. della Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 30 dicembre 2005. A riguardo, in mancanza di diverse previsioni normative, la dichiarazione di parte può essere resa nelle forme dell'autocertificazione.

## CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta (come *infra* definita), non è subordinata ad alcuna condizione salvo quanto di seguito precisato in merito alla raccolta di adesioni per un ammontare almeno pari al Quantitativo Offerto Minimo (come *infra* definito) e in merito alla facoltà di ritiro e revoca dell'Offerta.

#### 5.1.2 Ammontare complessivo dell'Offerta

L'operazione consiste in un'offerta di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT (l'"**Offerta**") di minimo n. 50.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (il "**Quantitativo Offerto Minimo**") e massimo n. 100.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (il "**Quantitativo Offerto Massimo**"), per un valore nominale complessivo compreso tra euro 50.000.000 e euro 100.000.000.

Qualora le proposte di acquisto fossero inferiori al Quantitativo Offerto Minimo, l'Offerta sarà ritirata, fatta salva la facoltà dell'Emittente, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, di non offrire integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta.

#### 5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta

L'Offerta delle Obbligazioni avrà inizio alle ore 9:00 del 7 aprile 2014 e avrà termine alle ore 17:30 del 16 aprile 2014 (il "**Periodo di Offerta**").

La Data di Pagamento, che coincide con la Data di Emissione e con la Data di Godimento del Prestito sarà il 25 aprile 2014, salvo chiusura anticipata dell'Offerta o proroga del Periodo di Offerta, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, siano stati ricevuti complessivamente ordini tali da esaurire il Quantitativo Offerto Massimo, non verrà data esecuzione, per la parte eccedente, agli ordini ricevuti successivamente e il Responsabile del Collocamento, d'intesa con la Società, disporrà la chiusura anticipata dell'Offerta. La chiusura anticipata dell'Offerta sarà tempestivamente comunicata dall'Emittente a Consob, a Borsa Italiana e al pubblico mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo e l'avvio dell'Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie quali, tra l'altro, (i) eventi o situazioni a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di TIP e/o sul Gruppo TIP ovvero (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di TIP e/o del Gruppo o comunque accadimenti di rilievo relativi alla Società e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio del Responsabile del Collocamento, da pregiudicare il buon esito dell'Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, il

Responsabile del Collocamento, d'intesa con la Società, potrà decidere di non dare inizio all'Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana entro l'avvio dell'Offerta, mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Inoltre l'Offerta potrà essere ritirata sulla base di quanto previsto nel precedente Paragrafo 5.1.2 secondo comma, previa comunicazione alla Consob e a Borsa Italiana e successivamente al pubblico, mediante diffusione entro la Data di Pagamento di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Altresì, qualora successivamente all'avvio dell'Offerta e sino alle 16:45 del Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento dovessero verificarsi circostanze straordinarie quali, tra l'altro, (i) eventi o situazioni a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di TIP e/o sul Gruppo ovvero (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi all'avvio dell'Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di TIP e/o del Gruppo TIP o comunque accadimenti di rilievo relativi alla Società e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio del Responsabile del Collocamento, da rendere pregiudizievole o sconsigliabile la continuazione dell'Offerta, il Responsabile del Collocamento e la Società, d'intesa tra loro, potranno decidere di ritirare l'Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

L'Offerta delle Obbligazioni sarà comunque ritirata qualora Borsa Italiana non delibere l'inizio delle negoziazioni entro la Data di Pagamento, dandone contestuale comunicazione alla Consob; la Società informerà successivamente il pubblico, entro il giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione da parte di Borsa Italiana, mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Il Responsabile del Collocamento, d'intesa con la Società, si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione verrà comunicata dall'Emittente alla Consob, a Borsa Italiana e al Pubblico entro la data di chiusura dell'Offerta, mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

#### **5.1.4 Modalità di adesione all'Offerta**

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di Intermediari (come di seguito definiti) che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al

MOT. I quantitativi minimi saranno pari a n. 1 (uno) Obbligazione, per un valore nominale complessivo pari a euro 1.000 (il “**Lotto Minimo**”) o suoi multipli.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo le regole di funzionamento del MOT, e l'abbinamento delle proposte in vendita immesse da Equita SIM S.p.A., in qualità di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3. del Regolamento di Borsa con le proposte in acquisto irrevocabili immesse sul MOT, determinerà la conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino ad esaurimento, come descritto nel Paragrafo 5.2.2.2; pertanto, da un lato, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e dall'altro, l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT delle Obbligazioni, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la data di regolamento dei contratti di acquisto delle Obbligazioni validamente conclusi nel corso del Periodo di Offerta e la data di godimento delle Obbligazioni.

Gli Investitori (come di seguito definiti) che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o - qualora non sia abilitato ad operare sul MOT - per il tramite di un operatore partecipante al MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario medesimo.

All'Investitore che non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Intermediario tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Pagamento di cui al successivo Paragrafo 5.1.6.

Le proposte di acquisto sono irrevocabili, fermo quanto evidenziato nel successivo Paragrafo 5.1.5.

Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e quindi prima delle ore 9:00 del 7 aprile 2014, e dopo il termine del Periodo di Offerta, e quindi dopo le ore 17:30 del 16 aprile 2014, salvo l'eventuale chiusura anticipata disposta dal Responsabile del Collocamento, sentita la Società, di cui al precedente Paragrafo 5.1.3.

Sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli Investitori.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti e agli art. 94, comma 7, 95-bis, comma 2 del TUF, gli Investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una

comunicazione scritta all'Intermediario, che provvederà a trasmetterla a Equita SIM S.p.A. in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Gli Investitori sono invitati a considerare che, agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori, di cui agli articoli 67-*bis* e 67-*duodecies* del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il “**Codice del Consumo**”).

Si invitano gli Investitori a considerare che, al fine dell'acquisto delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta, le relative proposte di acquisto dovranno essere inserite sul MOT ed abbinate a proposte di vendita nel corso degli orari di funzionamento del MOT. Fermo restando che non esiste un limite al numero di proposte di acquisto sul MOT che ciascun Investitore potrà trasmettere, si segnala che ciascuna proposta di acquisto avrà un taglio minimo di euro 1.000 e suoi multipli.

Pertanto, saranno considerate valide soltanto le proposte in acquisto che siano state immesse sul MOT ed abbinate a proposte in vendita entro le 17:30 del 16 aprile 2014 oppure, entro l'orario dell'eventuale chiusura anticipata, disposta ai sensi del precedente Paragrafo 5.1.3.

Le modalità di distribuzione delle Obbligazioni a fronte delle proposte di acquisto ricevute, saranno basate sull'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT (si rinvia, in merito al piano di distribuzione delle Obbligazioni, al successivo Paragrafo 5.2).

#### **5.1.5 Revoca dell'adesione**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95-*bis*, comma 2 del TUF in tema di revoca in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo, le adesioni non sono revocabili.

#### **5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni**

Il pagamento del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni distribuite dovrà essere effettuato alla Data di Pagamento presso l'Intermediario attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso. La Data di Pagamento, che coincide con la Data di Emissione e con la Data di Godimento del Prestito cadrà il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta ossia il 25 aprile 2014, salvo chiusura anticipata dell'Offerta o proroga del Periodo di Offerta. In caso di chiusura anticipata dell'Offerta o proroga del Periodo di Offerta, con il comunicato stampa con cui verrà resa l'informativa relativa alla chiusura anticipata dell'Offerta o proroga del Periodo di Offerta verrà altresì comunicata la Data di Pagamento, come determinata di conseguenza (per maggiori informazioni in merito alla chiusura anticipata dell'Offerta e alla proroga del Periodo di Offerta, nonché in merito alla Data di Godimento e alla Data di Emissione *cf.* Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 e Capitolo IV, Paragrafo 4.2 della Nota Informativa).

Contestualmente, le Obbligazioni distribuite nell'ambito dell'Offerta saranno messe a disposizione in forma dematerializzata agli aventi diritto mediante contabilizzazione presso Monte Titoli sui conti di deposito intrattenuti presso la stessa dagli Intermediari, attraverso i quali l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT.

#### **5.1.7 Pubblicazione dei risultati dell'Offerta**

I risultati dell'Offerta saranno resi noti dall'Emittente e dal Responsabile del Collocamento, mediante diffusione, entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata

“Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020” nonché sul sito *internet* del Responsabile del Collocamento [www.equitasim.it](http://www.equitasim.it).

## **5.2 Piano di assegnazione**

### **5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le obbligazioni sono offerte e mercati**

L’Offerta, è indirizzata al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati, di cui all’art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti in Italia e a investitori istituzionali all’estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (gli “**Investitori**”).

Non possono comunque aderire all’Offerta coloro che, al momento dell’adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “**Altri Paesi**”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Altri Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 (“**Securities Act**”) e successive modificazioni ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque distribuite direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi.

Qualora gli Intermediari dovessero riscontrare che l’adesione all’Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti d’America ovvero negli Altri Paesi, gli stessi adotteranno gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione ad Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato di esporre le proposte di vendita sulla piattaforma MOT. L’Offerta avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite gli Intermediari, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT.

### **5.2.2 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione**

#### **5.2.2.1 Quantitativi dell’Offerta**

L’Offerta consiste in un’offerta di un minimo di n. 50.000 Obbligazioni ed un massimo di 100.000 Obbligazioni.

#### **5.2.2.2 Metodi di assegnazione**

Si segnala inoltre che l’assegnazione delle Obbligazioni avverrà in base all’ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, mediante gli Intermediari, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT, fino ad esaurimento delle Obbligazioni stesse.

#### **5.2.2.3 Trattamento preferenziale**

Non sono previsti incentivi alla sottoscrizione delle obbligazioni.

#### **5.2.2.4 Sottoscrizioni multiple**

Sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli Investitori.

### 5.3 Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni sarà compreso in un intervallo tra il 99,00% e il 100,00% del loro valore nominale. Il Prezzo di Offerta verrà determinato al termine del Periodo di Offerta, in dipendenza delle condizioni di mercato e, pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni dell'Emittente, in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile, sebbene scarsamente comparabili con le Obbligazioni dell'Emittente, nonché sulla base delle eventuali indicazioni di prezzo pervenute da parte di investitori qualificati.

Il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, determinato come sopra, sarà reso noto dall'Emittente mediante diffusione, entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana.

Nessun onere o spesa aggiuntiva è previsto a carico degli Investitori, salvo le eventuali spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari e/o eventuali spese connesse all'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di cui al precedente Paragrafo 5.1.4.

### 5.4 Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione

Ciascun Intermediario attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT, provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi di Obbligazioni loro distribuite entro la Data di Pagamento.

### 5.5 Collocamento e sottoscrizione

L'Offerta avrà luogo in Italia attraverso il MOT e sarà coordinata e diretta da Equita SIM S.p.A., in qualità di Responsabile del Collocamento e di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3. del Regolamento di Borsa. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per il tramite di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del TUF (gli "**Intermediari**"), che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.

Gli Intermediari non riceveranno alcuna commissione dall'Emittente per la prestazione dei servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini.

L'Emittente corrisponderà complessivamente ad Equita SIM S.p.A. per l'attività svolta in relazione all'Offerta (i) l' 1,10% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse; e (ii) l' 1,00% dell'importo nominale degli ordini raccolti ed eseguiti da Equita SIM S.p.A.

L'importo previsto delle spese sarà reso noto mediante diffusione, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.tipspa.it](http://www.tipspa.it), nell'area dedicata "*Investor relations/Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*", nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana, entro la data di comunicazione dei risultati dell'Offerta, come indicato nel Paragrafo 5.1.7 della Nota Informativa.



## **CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il MOT. Borsa Italiana, con provvedimento n. 7859 del 31 marzo 2014 ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT.

La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

### **6.2 Altri mercati regolamentati**

Alla Data della Nota Informativa, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati diversi dal MOT.

### **6.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Equita SIM S.p.A. è stata nominata quale Specialista in acquisto, ai sensi del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, a supporto della liquidità nelle negoziazioni delle Obbligazioni sul mercato secondario a partire dalla data di inizio delle negoziazioni.

In qualità di Specialista in acquisto, Equita SIM S.p.A. sarà tenuta a svolgere funzioni di *market making*, impegnandosi a sostenere la liquidità delle Obbligazioni, esponendo continuamente sul mercato proposte in acquisto a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella fissata da Borsa nel rispetto degli obblighi di quantità e durata stabiliti da Borsa Italiana mediante apposito avviso.

## **CAPITOLO VII - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **7.1 Consulenti legati all'emissione**

Non sono presenti consulenti legati all'emissione.

### **7.2 Indicazione di informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione**

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile ovvero a revisione contabile limitata da parte dei revisori legali dei conti.

### **7.3 Pareri o relazioni redatte da esperti**

La Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

### **7.4 Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti**

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

### **7.5 *Rating***

Alla Data della Nota Informativa, non sono stati emessi *rating* su TIP o sulle Obbligazioni, su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione, né è previsto che tale *rating* venga assegnato.